

fare dei riscontri: queste parole potrebbero escludere dei contratti che bisognerebbe includere. Per ciò, mentre avverto la Camera che, nell'occasione del coordinamento, la Commissione si riserva di precisar meglio queste parole, dichiaro che, per tutto il resto, non ha difficoltà di accogliere questo articolo, così come è proposto.

Presidente. Badi, però che il coordinamento, a termini del regolamento, non è che la coordinazione materiale della legge; ma non permette mutazioni sostanziali.

Luzzatti Luigi, presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, è per questo che, da buon professore di diritto costituzionale, ho detto che cercheremo le parole convenienti, e avvertiremo, quando verremo qui col testo coordinato, quali parole sostituiremo alle non adatte.

Presidente. Allora, il Governo aderisce a questo articolo aggiuntivo...

Carcano, ministro delle finanze. Sostitutivo.

Presidente. ...sostitutivo dell'onorevole Albertelli.

Carcano, ministro delle finanze. Aderisco.

Presidente. Allora, pongo a partito quest'articolo 13 secondo il testo proposto dall'onorevole Albertelli e dai suoi colleghi.

(È approvato).

Art. 14.

« Nelle Provincie, dove non è ancora compiuto il nuovo catasto secondo la legge del 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali, costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti, saranno esenti dalla imposta ai termini dell'art. 15 della citata legge ».

(È approvato).

Art. 15.

« Per agevolare la costruzione di fabbricati rurali, le casse di risparmio ordinarie, i monti di pietà e altri istituti congeneri, gli istituti di beneficenza e la società o imprese di assicurazione sono autorizzati a concedere prestiti ammortizzabili, nei limiti e alle condizioni da stabilirsi con speciale regolamento promosso dai ministri per l'agricoltura e per l'interno.

« Tali prestiti sono garantiti con ipoteche sui fabbricati e sull'area da essi occupata. Se l'area sia ipotecata, in caso di espropriazione o di purgazione delle ipoteche, il mutuante potrà, senza pregiudizio della efficacia della iscrizione ipotecaria a proprio favore, far separare dal prezzo la parte corrispondente alle costruzioni, sino alla concorrenza della minor somma fra lo speso e il migliorato.

« Le somme dovute agli istituti mutuanti, per ammortamento di capitale, per interessi e accessori, saranno rimosse secondo le forme e con i privilegi stabiliti dalle leggi per la riscossione delle imposte dirette ».

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pinchia.

Pinchia. Credo che la Commissione, in coerenza con quanto disse ieri l'onorevole relatore, non avrà difficoltà d'accettare una piccola aggiunta. Là dove si dice: « per agevolare la costruzione » io vorrei che si aggiungesse: « e l'adattamento a migliori condizioni igieniche ». Mi pare che in tal modo la disposizione sia più chiara, e comprenda ogni specie di modificazione che si possa fare nei fabbricati rurali.

Luzzatti Luigi, relatore. Accettiamo quest'aggiunta.

Malvezzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Malvezzi. Mi permetterei di domandare all'onorevole ministro intorno a questo articolo uno schiarimento che forse riuscirà superfluo. Ma è il caso di dire qui: *repetita juvant*. Io domando se per fabbricato rurale s'intenda qualunque sorta di fabbricato dedito all'agricoltura; vale a dire anche forni, porcili (che dal punto di vista igienico sono cosa importantissima) caselle per coprire foraggi, e legna da ardere. Io sono preoccupato da considerazioni anche igieniche e non solamente ispirate a lucro o vantaggi materiali.

Forse, ripeto, questa mia domanda è superflua; ma sarà bene che il ministro mi risponda esaurientemente per tranquillità dei proprietari, degli affittuari e mezzadri e degli agricoltori tutti.

Carcano, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carcano, ministro delle finanze. Credo di poter dare all'onorevole Malvezzi una risposta esauriente, che valga ad eliminare il dubbio a cui ha accennato. Qui nell'articolo 15 si usa la dizione fabbricati rurali; ma nel precedente articolo 14 si richiama l'articolo 15 della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria nel quale si trova la definizione dei fabbricati rurali; ed è indicato come sotto questo nome non si intendano soltanto le case per le abitazioni dei coltivatori, ma anche le costruzioni che servono al ricovero del bestiame e alla conservazione dei prodotti, ossia tutte quelle costruzioni rurali, alle quali ha accennato l'onorevole Malvezzi.

Credo che questa spiegazione possa so-